


SCUOLA PRIMARIA "BILINGUE"



REGOLAMENTO DIPENDENTI E DOCENTI

Paritaria con D.M. 09-11-2000

Via Marco da Benevento, 8 - 82100 BENEVENTO

Tel/Fax 0824.314291

www.scuolaprimariabilingue.it - scuolabilingue.siple@libero.it

siple@pec.buffetti.it

INDICE

1. ART.1- REGOLAMENTO INTERNO - PTOF.....	PAG.3
2. ART.2 DOVERI DEL LAVORATORE	PAG.3
3. ART.3 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	PAG.4
4. ART. 4 IL SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI.....	PAG 5
5. ART. 5 DIRITTI E LIBERTA' SINDACALE.....	PAG 6
6. ART.6 PERMESSI SINDACALI.....	PAG 6
7. ART.7 TRATTENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI ..	PAG.7
8. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	PAG 8

ARTICOLO 1: REGOLAMENTO INTERNO- PTOF

Il regolamento disciplinare e il piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) devono essere portati a conoscenza dei lavoratori all'atto dell'assunzione e comunque messi a loro disposizione per la consultazione.

Essi non possono contenere norme in contrasto con il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per le eventuali successive modifiche.

Tutto il personale dipendente operante nell'ambito di ciascuna scuola è tenuto al rispetto di tali norme, la cui inosservanza costituisce “ giusta causa” o “giustificato motivo” per la rescissione del contratto, in applicazione della Legge 20 maggio 1970, n.300 e della legge 15 Luglio 1996, n. 604.

ARTICOLO 2: Doveri del dipendente

I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori:

- a) Esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;*
- b) Osservare l'orario di servizio,*
- c) Segnalare le assenze per malattia prima dell'inizio del servizio e giustificarle entro e non oltre il secondo giorno salvo il caso di comprovato impedimento;*
- d) Rispettare e far rispettare agli alunni il Regolamento interno dell'Istituto;*
- e) Osservare le eventuali modifiche di orario;*
- f) Mantenere il segreto d'ufficio, con particolare riferimento alla L. 675/96 ed al documento relativo al trattamento dei dati personali redatto dal datore di lavoro;*
- g) Non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgimento della propria attività;*
- h) Usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.*

Ai docenti è inoltre fatto obbligo:

- i) Presentare tempestivamente al coordinatore didattico dell'Istituto il programma didattico e metodologico della*

materia assegnata, di svilupparlo gradatamente e di portarlo a termine secondo le indicazioni contenute nel P.T.O.F.;

- j) Far svolgere agli alunni il numero di prove scritte previsto e di effettuare un congruo numero di interrogazioni, per una costante verifica;*
- k) Comunicare all'Istituto per iscritto entro 3 giorni, l'accettazione di eventuali incarichi di insegnamento presso altre scuole statali o non statali;*
- l) Svolgere le ore di insegnamento affidategli secondo la ripartizione per materia;*
- m) Tenere regolarmente aggiornati i registri personali e di classe;*
- n) Ottemperare a tutte le disposizioni emanate dal "capo d'Istituto" con apposite circolari;*
- o) Partecipare a tutte le attività di aggiornamento, interdisciplinari e a quelle degli Organi Collegiali;*
- p) Contribuire con la propria professionale e disponibilità alla realizzazione del PTOF.*

Ai docenti è garantita la libertà metodologica dell'insegnamento per la formazione dei discenti, nel rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa, e nell'osservanza delle attribuzioni della funzione professionale specifica e delle responsabilità che ne derivano.

Al personale di segreteria sono affidati tutti i compiti inerenti all'ufficio, oltre eventualmente a quelli di carattere amministrativo, contabile e di cassa; ad esso è richiesta la massima collaborazione con il Dirigente e il Gestore.

Al personale ausiliario sono affidati il controllo al di fuori delle aule e la pulizia dei locali.

ARTICOLO 3: Provvedimenti disciplinari

Le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) Richiamo verbale;*
- b) Richiamo scritto;*
- c) Penalità non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base da versare secondo la legge;*
- d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 gg. di effettivo lavoro (6/26);*

e) Licenziamento;

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa.

Nei casi di comprovata gravità il datore di lavoro può adottare un provvedimento urgente di sospensione cautelare dal servizio fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio.

La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere inferiore a 5 giorni.

Il dipendente potrà farsi assistere dall'organizzazione sindacale cui conferisce mandato.

Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato entro 30 giorni dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni.

Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.

Trascorso l'anzidetto periodo, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte. I provvedimenti disciplinari, comminati senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, sono inefficaci.

ARTICOLO 4: Il sistema di relazioni sindacali

Le parti esprimono il comune intento, nel rispetto dei rispettivi ruoli, di promuovere e valorizzare lo strumento concertativo consolidato su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore e l'utilizzo delle risorse umane al fine di ottimizzare:

- L'efficacia dei servizi per la formazione permanente;
- Mantenere e migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia degli obiettivi prefissati.

Le parti intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria.

A tal fine, intendono valorizzare la Commissione Paritetica Nazionale, con il compito di verificare, con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti, anche attraverso l'interpretazione autentica del C.C.N.L. ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.

Alla Commissione è inoltre demandata la funzione di verificare l'andamento del settore e presentare proposte nel merito alle Parti stipulanti, con particolare attenzione alle seguenti tematiche:

- Apprendistato, formazione, pari opportunità;
- Evoluzione del mercato del lavoro;
- Ristrutturazione, ammodernamento e nuove tecnologie;
- Individuare le caratteristiche degli operatori della formazione, il livello occupazionale e la tipologia del rapporto di lavoro:

Il presidente è designato a maggioranza dai componenti, le organizzazioni contraenti redigono il regolamento per la Commissione.

La Commissione si riunisce ogni sei mesi o su istanza di almeno una delle organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.

ARTICOLO 5: Diritti e libertà sindacale

I diritti e le libertà sindacali sono disciplinati dalla Legge 300/70 e dalle disposizioni del presente contratto.

Le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori, in ogni sede operativa, nell'ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati, ai sensi del disposto dall'art. 19 Legge 300/1970.

ARTICOLO 6: Permessi Sindacali

Permessi retribuiti

I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro

mandato.

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 23 della L. 300/1970, per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale almeno un dirigente ha diritto ai relativi permessi.

I permessi retribuiti di cui al precedente comma non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto previsto dal presente articolo deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro, almeno 48 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

I dirigenti sindacali, inoltre, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura pari a 4 giorni all'anno.

Il lavoratore può usufruire del permesso previa comunicazione scritta alla Direzione almeno tre giorni prima dell'evento.

ARTICOLO 7- Trattenute per contributi sindacali

Nei confronti dei lavoratori iscritti alle Organizzazioni sindacali, l'Ente gestore è tenuto ad operare la trattenuta per contributi sindacali mediante lettera-delega firmata dal lavoratore interessato e ad effettuare le relative rimesse secondo le istruzioni emanate dalle rispettive OO.SS.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato mediante comunicazione scritta, indirizzata sia all'organizzazione sindacale competente, che all'Ente datore di lavoro.

La revoca ha effetto, ai fini del computo delle ritenute, a decorrere dal primo mese successivo a quello della data della comunicazione. L'istituto provvede al servizio di erogazione dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano esplicita richiesta, mediante sottoscrizione di delega debitamente firmata.

Il contributo è determinato sulla retribuzione in atto dal 1 settembre di ciascun anno scolastico per n. 12 mensilità con esclusione della 13^o mensilità.

ARTICOLO 8: RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori fra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che prestino la propria attività nella singola Unità Operativa. Per ciascuna Unità Operativa è individuato un rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinato da D. LGS. N.81 del 9 Aprile 2008 e su successive variazioni e integrazioni, si rimanda al C.C.N.L. per le scuole non statali Filins-UGL.

Per quanto non presente nel Regolamento si rimanda al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Filins-UGL.